

COMUNE DI BARGE



REGOLAMENTO **per l'installazione a terra di campi fotovoltaici** **di potenza superiore a 20 KWp**

Approvato dal Consiglio Comunale seduta 11 marzo 2010 Deliberazione n. 17

IL SINDACO
(F.to Colombatto Arch. Luca)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Salvai Dott.sa Silvia)

Elaborato a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Urbanistica - Edilizia Privata - Cave
(F.to MAURINO Geom. Massimo)

Art. 1 Definizioni

1. nell'ambito del presente regolamento si applicano le definizioni che seguono:
 - Impianto solare fotovoltaico: impianto per la produzione diretta di energia elettrica mediante la conversione della energia irradiata dal disco solare, comprensivo di moduli fotovoltaici, gruppo di conversione (inverter), cavi di collegamento, quadri elettrici, cabine di trasformazione, piste di accesso e servizio, ed, in generale, tutti i componenti e le infrastrutture necessarie ad una installazione a regola d'arte, alla corretta manutenzione ed immissione nel punto di connessione dell'energia prodotta nella rete elettrica o nel punto di connessione e smistamento alle singole utenze elettriche da essi alimentate, ivi comprese le strutture di vettoriamento della stessa;
 - Campo fotovoltaico: impianto solare fotovoltaico poggiante direttamente sul suolo tramite appositi supporti o strutture, compresi gli impianti ad inseguimento;
 - Potenza nominale o di picco: massima potenza erogabile dal generatore fotovoltaico in condizioni di funzionamento standard (STC: irraggiamento 1kW/m² e temperatura di 25°C);

Art. 2 Campo di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le installazioni e ristrutturazioni, sul territorio comunale, di campi fotovoltaici la cui potenza di picco è superiore a 20KWp;
2. Sono esclusi dal presente regolamento gli impianti solari fotovoltaici la cui installazione è prevista su elementi di arredo urbano e viario, sulle superfici esterne degli involucri di fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione, a prescindere dalla potenza nominale.
3. Sono fatte salve tutte le normative applicabili in materia di beni culturali, paesaggio ed edilizia.

Art. 3 Localizzazione degli impianti

1. I campi fotovoltaici possono essere, in linea generale, consentiti nelle seguenti zone urbanistiche così come definite dal PRGC:
 - a) Aree produttive;
 - b) Aree per attrezzature ed impianti speciali;
 - c) Aree pubbliche e parcheggi pubblici (compatibilmente con soluzioni che mantengano la possibilità di destinare il sito a parcheggio);
 - d) Aree agricole, preferibilmente su terreni individuati dalla Carta di Capacità d'Uso del Suolo, redatta dall'IPLA per conto della Regione Piemonte, in classi superiori alla 2;
 - e) Aree biologicamente morte (discariche di rifiuti - aree in fase di conduzione post mortem, ex cave, ecc);
2. Sono anche consentiti su aree o terreni appartenenti al patrimonio del Comune di Barge pure se ricadenti al di fuori delle specifiche aree pubbliche individuate dal P.R.G.C.;
3. I campi fotovoltaici sono consentiti solo nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate e superata la procedura di verifica, ove prevista dalla L.R. 40/98, nelle seguenti aree:
 - a) Aree in fascia B e C (riferite al Fiume Po); aree in zone di esondazione e dissesto morfologico di carattere torrentizio di pericolosità media; come individuate dal P.A.I.: dovrà essere dimostrata la compatibilità idraulica dell'opera tramite idonea documentazione che

permetta di escludere che l'opera generi una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso e dovrà essere sottoscritto precedentemente al rilascio del titolo edilizio un atto di impegno di rinuncia ad avvalersi di risarcimenti pubblici nel caso di futuri danni provocati da eventi di piena; per gli impianti in fascia B viene richiesta anche la dimostrazione della pubblica utilità e la non altrimenti localizzabilità.

- b) Territorio vincolato ai fini paesaggistici, D.lgs 42/2004: dovrà essere conseguita autorizzazione da parte dell'Ente competente e dovranno essere messe in atto le relative eventuali prescrizioni.
4. L'installazione di campi fotovoltaici non è comunque consentita nelle seguenti zone di esclusione:
- a) Aree caratterizzate da frane attive, conoidi attivi e pericolosità molto elevata; aree in zone di esondazione e dissesto morfologico di carattere torrentizio a pericolosità elevata; aree in fascia A; come individuate dal P.A.I.;
 - b) Aree boscate (ex art. 142 D.lgs. 42/2004);
 - c) Terreni ad uso agricolo qualora in fascia di rispetto:
 - stradale;
 - idrografica;
 - da aree urbanizzate ed urbanizzande di natura residenziale pari a ml. 200;
 - da fabbricati di abitazione in proprietà di terzi pari a ml. 100

Art. 4 Norme specifiche

1. lungo i confini dell'intera area costituente il campo fotovoltaici dovrà essere messa a dimora una barriera vegetale con funzione di parziale schermatura dell'impianto, utilizzando specie arboreo arbustive preferibilmente di origine autoctona, tale barriera può anche non rispettare l'altezza massima prevista nel regolamento edilizio per le recinzioni a siepe
2. la recinzione dell'impianto deve rispettare l'altezza massima prevista dal regolamento edilizio, ml. 1,70, e può essere realizzata esclusivamente con paletti in ferro e rete metallica di colore verde; si esclude la possibilità di realizzare recinzioni in muratura piena. Per garantire il passaggio della fauna, la recinzione dell'impianto deve essere rialzata di almeno 20 cm dal piano di campagna
3. i locali a servizio dell'impianto dovranno essere ubicati in bassi fabbricati, altezza di imposta della copertura non superiore a 3 ml., con tetto a due falde, sono categoricamente esclusi tetti piani e ad una falda, con struttura portante in legno e copertura in manto di tegole colore rosso; nella documentazione tecnica allegata alla richiesta del titolo edilizio abilitativo è obbligatoria la strisciata di facciata che evidenzia i materiali e la tipologia costruttiva
4. dovrà essere descritta la viabilità esistente per il raggiungimento del sito e l'eventuale necessità di procedere al suo adeguamento e/o alla costruzione di nuove strade per l'accesso e l'esercizio dell'impianto; qualora debba essere autorizzata la realizzazione di nuove strade si configura l'ipotesi di assoggettamento a più di un'autorizzazione, facendo sì che la realizzazione dell'impianto rientri nell'applicazione del D.Lgs 387/03 che prevede la Procedura Unica Provinciale.
5. dovranno essere evidenziati gli elementi che possono determinare un impatto apprezzabile sull'ambiente elencando gli effetti negativi non evitabili o mitigabili, proponendo -ove possibili- adeguate misure di compensazione
6. i cavi convogliati dai pannelli ai locali inverter dovranno essere raccolti in cavidotti interrati

7. dovrà essere stimato l'impatto elettromagnetico presso i recettori (abitazioni) presenti nell'area in esame mediante una duplice misurazione ante e post operam. Tale verifica di compatibilità elettromagnetica dov'essere eseguita anche per le stazioni di disconnessione e le sottostazioni elettriche
8. dovrà essere presentata la verifica di impatto acustico, redatta secondo i contenuti di cui alla D.G.R. 2 febbraio 2004, n. 9-11616 (obbligo sancito dall'art. 8 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e dall'art. 10 della Legge Regionale 20 ottobre 2000, n. 52)
9. dovrà essere presentato un programma delle verifiche e dei controlli finalizzati a rilevare il livello prestazionale e di redditività dell'impianto nel corso della sua vita, prevedendo la periodica trasmissione, con cadenza annuale, dei risultati dei rilievi effettuati al Settore provinciale Risorse Naturali, al Servizio provinciale VIA, al Comune di Barge ed all'ARPA Dipartimentale di Cuneo. Dovrà essere individuata in planimetria l'eventuale presenza di linee elettriche. Dovrà essere indicato, anche planimetricamente, il prevedibile punto di consegna dell'energia prodotta al Gestore elettrico nazionale, precisando le modalità di adduzione/allacciamento alla rete di distribuzione. Dovrà essere descritto in maniera esaustiva il destino degli eventuali scarichi che potrebbero generarsi, nel caso fossero previsti, dai servizi igienici e dalle docce installati a servizio del cantiere
10. qualora si rendesse necessario l'uso di acqua per la pulizia periodica dei pannelli, essendo tale operazione assimilabile al concetto di lavaggio aree esterne di cui al D.P.G.R. n. 1/R del 20/02/2006 relativo alla disciplina delle acque meteoriche, non potrà essere utilizzato alcun additivo o detergente. L'uso di tali prodotti comporterebbe infatti la necessità di raccolta e trattamento dell'acqua per evitare la contaminazione del suolo
11. al termine del ciclo di vita utile dell'impianto, il titolare dell'impianto o, ove egli non provveda, il proprietario del terreno, è tenuto a dismettere, a propria cura e spese, tutte le opere e le componenti dell'impianto provvedendo al ripristino dello stato dei luoghi nelle condizioni ante operam. In detta fase di dismissione dovrà essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento; i rifiuti originati dallo smantellamento dell'impianto -previa classificazione- dovranno essere avviati preferibilmente al recupero o, in subordine, allo smaltimento presso impianti debitamente autorizzati, nel rispetto della vigente normativa in materia. Sulla base delle predette considerazioni, deve essere presentato il progetto di dismissione dell'impianto. La rimessa in pristino del sito dovrà essere eseguita entro un anno, periodo prorogabile previa motivata richiesta all'autorità competente
12. l'omissione dello smontaggio dell'impianto e/o della remissione in pristino del sito nei termini sopra descritti comporterà, da parte dell'Amministrazione, l'intervento sostitutivo e l'applicazione delle norme penali di cui al D.Lgs. 380/2001 e s.m.i.
13. Il titolo abilitativo per la realizzazione dell'impianto in area agricola, è condizionato a stipula di atto di impegno unilaterale, registrato e trascritto, da parte del titolare dell'impianto e del proprietario del terreno, volto all'ossequio dei disposti del regolamento ed in particolare dell'obbligo di rimozione dell'impianto al termine del ciclo di vita utile, a pena dell'intervento sostitutivo da parte della Pubblica Amministrazione
14. in area agricola le strutture afferenti ai campi fotovoltaici non potranno superare l'altezza di m. 5,00, calcolata con riferimento al bordo superiore del pannello nel momento di massima inclinazione rispetto all'orizzontale
15. Nelle aree agricole utilizzate per l'installazione dei campi fotovoltaici dovranno essere comunque effettuate adeguate cure colturali (sfalci, mantenimento della copertura erbosa) al fine di evitare l'impovertimento e l'erosione dei terreni. In sede di progetto dovrà essere presentato un piano di manutenzione

16. Le aree agricole su cui sono ubicati i campi fotovoltaici potranno, ove ciò sia possibile, continuare ad ospitare coltivi
17. Il mantenimento della coltura erbosa ove il terreno su cui sono insediati i campi fotovoltaici non sia destinato a coltura, dovrà essere condotto senza l'uso di diserbanti

Art. 5 accostamento di impianti

1. Qualora si verifichi l'accostamento di campi fotovoltaici mediante la costruzione nelle immediate vicinanze, anche se si tratta di progetti riferiti a proprietà fondiarie e/o soggetti attuatori diversi che siano o meno collegati allo stesso punto di trasformazione e/o di consegna presso la rete del pubblico gestore, tale da generare complessivamente una potenzialità maggiore o uguale a 1 MW, la richiesta verrà trasmessa alla Provincia per la verifica degli adempimenti di cui alla L.R. 40/98, in quanto si configura un impatto cumulativo delle iniziative.
2. A tutela del paesaggio e della risorsa agricola l'accostamento si verifica quando la distanza tra i campi fotovoltaici sia minore o uguale a ml. 400.